ALLEGATO A – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1 - DEFINIZIONI e NORMATIVA di RIFERIMENTO

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
AU: è l'Acquirente Unico gestore del Sistema Informativo Integrato;
Attivazione della fornitura: è l'energizzazione di un nuovo punto di consegna o di uno precedentemente disattivato, un aumento o una diminuzione di potenza di un punto già attivo, realizzato attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione o sostituzione del gruppo di misura medesimo;
Bolletta: è il documento oggetto della disciplina de "La Bolletta dei clienti finali di energia" che riporta gli elementi identificativi del CLIENTE e della relativa fornitura. Essa di compone della bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Bolletta dei clienti finali di energia: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 23 luglio 2024, 315/2024/R/com recante "Revisione della regolazione della Bolletta 2.0: approvazione della Bolletta dei clienti finali di energia", come successivamente modificato e integrato;
Bolletta digitale: è la Bolletta dematerializzata che viene allegata in formato pdf al Cliente che comunica l'indirizzo e-mail atto a tale scopo;
Bolletta di chiusura: è la bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e CLIENTE;
Bolletta di periodo: è la bolletta, diversa dalla bolletta sintetica di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e CLIENTE;
Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il CLIENTE, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;
Cliente finale BT o CLIENTE BT: è il Cliente finale allacciato alla rete di distribuzione ed alimentato in bassa tensione che sottoscrive il presente contratto;
Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato;
Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;
Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;
Contratto: è il presente contratto di fornitura di energia elettrica concluso e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009: è il decreto recante Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione;
Distributore: è qualunque soggetto che svolga l'attività di distribuzione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del CLIENTE;
Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto ed è composto da: Proposta di contratto per la conclusione dello stesso, le presenti Condizioni generali, le Condizioni economiche di cui all'Allegato B, le informazioni preliminari presenti nella Scheda sintetica, l'informativa sul trattamento per i dati personali e ogni altro documento o informazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente;
Fornitore: è la controparte venditrice, SEL S.r.l. (di seguito "SEL") del CLIENTE nell'ambito di un Contratto;
Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;
Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di prelievo dell'utente, atto a misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di prelievo;
Mercato libero: è il mercato in cui il CLIENTE sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica;
Offerta: è la presente offerta di Mercato libero.
Parti: sono il Cliente e il Fornitore;
Proposta di contratto: modulo attraverso il quale SEL offre al CLIENTE un contratto di fornitura ovvero attraverso il quale il CLIENTE accetta l'offerta di mercato libero presente al Contratto.
Punto di fornitura: è il punto di prelievo (di seguito "POD") in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente;
Regolamento generale sulla protezione dei dati: è il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation);
Servizio clienti online: è il portale online gratuito che SEL mette a disposizione dei propri Clienti, tramite accreditamento, per una più immediata e facile gestione delle proprie utenze, visualizzazione e download delle bollette, presa visione delle letture, etc;
Servizio di salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007;
Servizio di tutela graduale: servizio predisposto da ARERA per accompagnare il passaggio al mercato libero dell'energia elettrica dopo la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato). Tale servizio viene erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali;
SII: è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10;
Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, disciplinato con deliberazione dell'ARERA 593/2017/R/com e ss.mm.ii.;
Spese amministrative: € 23,00 esclusa IVA che SEL addebita al CLIENTE a copertura delle attività amministrative a seguito di determinate prestazioni;
Supporto durevole: è qualsiasi strumento disponibile e accessibile al cliente finale che permetta al cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica. In caso di informazioni rese disponibili su siti internet o app, il venditore porta a conoscenza del cliente finale, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle informazioni medesime su tali strumenti;
Switching: è (i) l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di prelievo, (ii) l'accesso per attivazione della fornitura di energia elettrica di un punto di prelievo della rete di distribuzione;
TIC: è il Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (delibera 616/2023/R/eel Allegato C e ss.mm.ii.);
TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA (delibera 209/2016/R/com allegato A e ss.mm.ii.);
TIDE: è il Testo integrato del dispacciamento elettrico (delibera 539/2024/R/eel Allegato e ss.mm.ii.);
TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (delibera 463/2016/R/com allegato A e ss.mm.ii.);
TIME: è il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (delibera 616/2023/R/eel allegato B e ss.mm.ii.);
TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica (delibera 258/2015/R/eel allegato A e ss.mm.ii.);;
TIQC: è il Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (delibera 617/2023/R/eel allegato B e ss.mm.ii.));
TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (delibera 413/2016/R/com allegato A e ss.mm.ii.);
TIS: è il Testo integrato della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento – settlement (delibera ARG/elt 107/09 allegato A e ss.mm.ii.);
TIT: è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (delibera 616/2023/R/eel allegato A e ss.mm.ii.);
TIV: è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (delibera 363/2023/R/eel allegato A e ss.mm.ii.).
Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it e sono intese con ss.mm.ii..

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Con il presente Contratto SEL S.r.l. si impegna a fornire al Cliente finale esclusivamente energia elettrica, tramite la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione locali, nella misura necessaria a soddisfare l'intero fabbisogno del CLIENTE medesimo nel/nei Punto/i di fornitura indicato/i nella Proposta di Contratto.
2.2 La fornitura di energia elettrica avviene secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche (di cui all'Allegato B) offerte nell'ambito della presente Offerta.
2.3 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6.
2.4 Il CLIENTE ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica fornito da SEL per alimentare il/i Punto/i di fornitura di cui al Contratto. Al CLIENTE è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto. È inoltre fatto divieto del CLIENTE di cedere l'energia elettrica a terzi.
2.5 SEL informa il CLIENTE che i documenti contrattuali sono condivisi su supporto cartaceo di persona o via posta, così come le comunicazioni oggetto di Contratto saranno trasmesse su supporto cartaceo. Altresì, potrà essere utilizzato altro supporto durevole solamente qualora esplicitato dal CLIENTE nella Proposta di contratto o tramite

SEL GmbH / Srl
Via Bruno Buozzi Str. 12
39100 Bozen - Bolzano (BZ)
www.sel-bz.it
Tel 800 007 645
IT02319210213

Gesellschaftskapital € 245.000,00 v.e. - Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung von Moser Energie GmbH
Capitale sociale € 245.000,00 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Moser Energie Srl

altro mezzo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le comunicazioni di contratto: la data di attivazione della fornitura, informazioni tecnico/operative, modifiche unilaterali/evoluzioni automatiche/rinnovi, servizi accessori al contratto (es. servizio di consulenza).

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Il CLIENTE formula, sulla base dell'apposito modello di SEL, una Proposta di contratto irrevocabile per 45 (quarantacinque) giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Il Fornitore comunica per iscritto al CLIENTE l'avvenuta conclusione del contratto o il proprio rifiuto a contrarre. In assenza di comunicazione del Fornitore, il presente Contratto sarà efficace.

3.2 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al CLIENTE una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del CLIENTE, su altro Supporto durevole.

3.3 Qualora il Contratto sia concluso con un CLIENTE fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al CLIENTE una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o se il Cliente è d'accordo, su un altro Supporto durevole.

3.4 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

3.5 Nei casi diversi dal cambio di Fornitore (ad esempio voltura), il CLIENTE dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

ART. 4 - DELEGA E PROCEDURE A RECEDERE

4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore (cosiddetto "switching"), il CLIENTE, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a SEL perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

4.2 SEL esercita il recesso in nome e per conto del CLIENTE trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

ART. 5 - REVOCA RICHIESTA SWITCHING

5.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto di energia elettrica sia concluso per cambio Fornitore, SEL in qualità di nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:

a. se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
b. il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di salvaguardia;
c. le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
d. le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
e. la data di attivazione del Servizio di salvaguardia.

5.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, SEL può esercitare la predetta revoca qualora il CLIENTE eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte di SEL, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.

5.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al CLIENTE, entro il termine di 40 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.

5.4 Superato il termine di cui all'art. 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

5.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al CLIENTE con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi SEL avrà comunque la facoltà di:

a. ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
b. confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

ART. 6 - CONTRATTO CON IL DISTRIBUTORE E TERNA

6.1 Ai fini dell'Articolo 2, il CLIENTE conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito a SEL per la conclusione, direttamente o tramite terzi, del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.

6.2 Qualora necessario, per la conclusione dei suddetti contratti, SEL si potrebbe avvalere di uno o più soggetti terzi. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o dispacciamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore.

6.3 Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui agli artt. 6.1 o 6.2.

6.4 Il CLIENTE, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne SEL in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

6.5 Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei punti di prelievo alla rete elettrica, dovranno essere inoltrate al Distributore, tramite SEL o ad altro soggetto terzo da questa delegato, che opererà per conto di SEL.

6.6 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei casi relativi alle richieste di voltura, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, disattivazione della fornitura a seguito di morosità, riattivazione della fornitura a seguito di morosità, variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente e attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di un punto precedentemente disattivato, il Cliente riconosce altresì al SEL un importo massimo pari a 23 euro IVA esclusa.

ART. 7 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

7.1 L'attivazione della fornitura avviene per il/i Punto/i di fornitura indicato/i nella Proposta di Contratto a seguito del perfezionamento dello stesso ovvero successivamente alla disdetta del precedente Contratto di fornitura del CLIENTE (nei casi di switching).

7.2 L'attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del CLIENTE, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo nel rispetto delle prescrizioni normative.

7.3 Qualora per cause non imputabili a SEL, l'attivazione della fornitura per ciascun Punto di fornitura non sia compatibile con la data di decorrenza d'attivazione del servizio di distribuzione presso i medesimi Punti, l'attivazione della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva.

7.4 La data di Attivazione della fornitura viene indicata nel modulo di richiesta della prestazione ed è da considerarsi una data presunta. L'indicazione viene riportata solamente se possibile durante la fase di conclusione del contratto. In goni caso, a valle del processo, SEL provvederà a darne comunicazione al CLIENTE tramite i mezzi di comunicazione da quest'ultimo forniti.

7.5 La data di Attivazione della fornitura è comunque sempre presente nella Bolletta.

7.6 SEL fattura al CLIENTE i costi di attivazione così come previsti da normativa e addebitati dal Distributore di riferimento, più le Spese amministrative di SEL.

ART. 8 - CONDIZIONI ECONOMICHE

8.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al CLIENTE nell'ambito della presente Offerta di Mercato Libero, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal CLIENTE in fase di conclusione del Contratto.

8.2 Sono da intendersi esclusi tutti quei corrispettivi non presenti al momento della sottoscrizione del contratto ma successivamente introdotti e/o valorizzati da ARERA, altre Istituzioni e Distributori, i quali verranno recepite automaticamente nelle condizioni economiche.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

9.1 Il Contratto ha durata indeterminata.

9.2 Il CLIENTE potrà in qualsiasi momento recedere dal Contratto, senza oneri, per cambiare il Fornitore, rilasciando al Fornitore entrante in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mando per recedere, in suo nome e conto, dal Contratto in essere con SEL. Il nuovo Fornitore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio della richiesta di switching al SII; nel caso si realizzi una condizione di morosità del Cliente al momento del recesso, l'esercizio di tale facoltà produrrà gli effetti di cui all'art. 1458 del Codice Civile. Qualora tardi ad arrivare la richiesta del nuovo Fornitore entrante, SEL continuerà ad applicare le stesse condizioni contrattuali ed economiche in corso. Nel caso in cui il CLIENTE sia titolare di un punto in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 6 (sei) mesi a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

9.3 Qualora, invece, il diritto di recesso sia esercitato per cessare la fornitura di energia elettrica ovvero per motivi diversi di cui al precedente comma, la comunicazione deve essere presentata con un preavviso di 1 (un) mese, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione da parte di SEL. Il termine di preavviso è esteso a 6

SEL GmbH / Srl
Via Bruno Buozzi Str. 12
39100 Bozen - Bolzano (BZ)

www.sel-bz.it
Tel 800 007 645
IT02319210213

Gesellschaftskapital € 245.000,00 v.e. - Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung von Moser Energie GmbH
Capitale sociale € 245.000,00 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Moser Energie Srl

(sei) mesi, qualora il CLIENTE sia titolare di un punto in media tensione o in alta tensione, e decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

9.4 Il recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata, PEC o di persona c/o uno dei ns Sportelli, come indicato al successivo art. 24.

9.5 Nel caso di cui al comma precedente, se il CLIENTE non rende possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. Gli importi dovuti per eventuali prelievi di energia elettrica effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del CLIENTE.

9.6 SEL potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi comunicato mediante lettera raccomandata o PEC. Il termine di sei mesi decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte del CLIENTE.

ART. 10 - FATTURAZIONE E MISURAZIONE

10.1 Il Distributore competente è responsabile dell'attività di misura dei consumi di energia elettrica nel rispetto della normativa vigente.

10.2 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal contatore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato all'art.11.5.

10.3 I contatori sono da considerarsi funzionanti. Il CLIENTE ha in ogni momento il diritto di richiedere la verifica dell'esattezza del contatore, secondo le disposizioni normative. Qualora l'errore del contatore sia entro i limiti, il CLIENTE è tenuto al pagamento del corrispettivo previsto dal Distributore di competenza per l'esecuzione di tale prestazione. Nel caso in cui l'errore del contatore sia oltre la soglia di tolleranza ammessa non saranno dovuto alcun corrispettivo per la verifica del contatore e SEL provvederà alla ricostruzione dei consumi e al conguaglio.

10.4 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in Bolletta, SEL utilizza il seguente ordine:

a. i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b. i dati di misura stimati messi a disposizione del Distributore, in assenza di dato effettivo;
c. in assenza dei dati ai punti precedenti, i dati di misura saranno stimati da SEL stessa. La metodologia di stima è basata sull'uso del consumo annuo previsto, associato in quel momento al cliente. Nel caso invece di una stima ad una data ricompresa tra due letture effettive, si utilizzerà una ripartizione del consumo su base giornaliera (metodo PRO-DIE).

10.5 La Bolletta in stima è emessa in acconto e salvo conguaglio sui consumi stimati sulla base dei dati storici di consumo del CLIENTE, della tipologia d'uso e del suo profilo di prelievo, dell'andamento climatico, nonché di eventuali altri dati in possesso di SEL.

10.6 La Bolletta consiste nella bolletta sintetica e negli Elementi di dettaglio, redatti con le modalità di cui alla Bolletta dei clienti finali di energia.

10.7 Le Bollette sono emesse solamente in formato digitale e sono rese disponibili al CLIENTE tramite l'indirizzo e-mail da questo ultimo indicato a tale scopo. Il CLIENTE autorizza SEL all'invio della bolletta sintetica e degli elementi di dettaglio come allegato in formato pdf alla e-mail.

10.8 Le Bollette emesse in formato digitale sono sempre rese disponibili al CLIENTE tramite apposito Portale[1] a cui è possibile iscriversi gratuitamente.

10.9 Ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 127/15 il documento elettronico fiscalmente valido è disponibile nell'Area Riservata al CLIENTE del sito dell'Agenzia delle Entrate

10.10 La Bolletta di periodo è emessa con la seguente frequenza: almeno bimestrale per CLIENTI non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW, mensile per CLIENTI non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

10.11 La Bolletta di periodo è emessa entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Bolletta di periodo oltre tale termine, SEL riconosce, in occasione della prima Bolletta utile, un indennizzo automatico al CLIENTE. Il valore del predetto indennizzo è pari a:

a. 6 euro nel caso in cui la Bolletta di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;
b. l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:

a. 40 euro se l'emissione della Bolletta di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;
b. 60 euro se l'emissione della Bolletta di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

10.12 In caso di mancata lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di fornitura dotati di misuratore accessibile, il CLIENTE ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 (trentacinque) euro.

10.13 La Bolletta di chiusura è recapitata al CLIENTE entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

10.14 In caso di mancato rispetto da parte di SEL della tempistica di emissione di cui al comma 10.13, il Fornitore riconosce, nella medesima Bolletta di chiusura, un indennizzo automatico pari a:

a. 4 (quattro) euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 10.13;
b. l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 10.13.

10.15 Tutte le Bollette di SEL sono emesse salvo errori, omissioni e conguagli ("S. E. & O. e Conguagli").

ART. 11 - PAGAMENTI E MOROSITA'

11.1 Il CLIENTE si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture entro la data indicata nelle stesse, che in ogni caso non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione.

11.2 Le modalità di pagamento, indicate in Bolletta nella prima pagina, disponibili al CLIENTE sono le seguenti: SEPA, versamento conto corrente postale, versamento conto corrente bancario, bonifico. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri/corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal CLIENTE.

11.3 Qualora il CLIENTE non rispetti il termine di pagamento indicato nella Bolletta, il Fornitore richiede al CLIENTE medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.

11.4 Il CLIENTE che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

11.5 In caso di mancato riscontro del pagamento a scadenza, solo qualora in possesso di indirizzo e-mail, il FORNITORE provvede ad inviare entro massimo 5 giorni dalla scadenza un relativo avviso al Cliente.

11.6 Il Fornitore, protraendosi il mancato pagamento della Bolletta oltre 10 giorni dalla scadenza, anche parziale, valutate le circostanze, provvederà a dar seguito alla propria procedura adottata che integra e rispetta le prescrizioni di cui al TIMOE.

11.7 La procedura prevede l'emissione di una lettera di "Costituzione in mora" che riporta il termine per evitare di incorrere nella sospensione della fornitura. Il termine ultimo di pagamento è definito ai sensi di Legge in 40 (quaranta) giorni solari da data notifica della raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, da data consegna PEC. Per ulteriori informazioni sulla procedura, le tempistiche, le informazioni riportate nella Lettera e sui recapiti, si rimanda all'apposita pagina web "Costituzione in mora Luce"2.

11.8 Alla scadenza del termine ultimo di cui al punto precedente, e nel rispetto di 2 giorni lavorativi per visionare il pagamento, in costanza di mora, SEL ha diritto a richiedere al Distributore la Sospensione della fornitura per morosità

11.9 Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, per i Clienti in Bassa Tensione, la sospensione della fornitura è anticipata da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Il precedente termine è da considerarsi in 25 (venticinque) giorni solari da data consegna PEC o data di notifica in caso di lettera raccomandata.

[1] Servizio Clienti Online: https://portal.sel-bz.it/.
[2] https://sel-bz.it/it/costituzione-in-mora-luce/.

SEL GmbH / Srl
Via Bruno Buozzi Str. 12
39100 Bozen - Bolzano (BZ)
www.sel-bz.it
Tel 800 007 645
IT02319210213

Gesellschaftskapital € 245.000,00 v.e. - Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung von Moser Energie GmbH
Capitale sociale € 245.000,00 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Moser Energie Srl

11.10 Decorso il periodo di 15 giorni, in mancanza di pagamento, il Distributore esegue la Sospensione. Nei casi in cui l'intervento di sospensione del punto di fornitura non sia stato eseguito e il Distributore abbia indicato al Fornitore la fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di Interruzione della fornitura, il Fornitore, dopo aver inviato un'apposita comunicazione al CLIENTE, a mezzo raccomandata o PEC, ne richiede l'esecuzione. L'Interruzione comporta la risoluzione del contratto.

11.11 Il CLIENTE che riceve da SEL la Lettera di "Costituzione in mora" è tenuto, una volta regolarizzato il dovuto, a consegnare prontamente a SEL, tramite e-mail payments@sel-bz.it e/o PEC payments.sel@pec.sel-bz.it, la relativa documentazione attestante il pagamento.

11.12 SEL ha il diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento dell'intero importo dello scoperto, degli interessi per ritardato pagamento e le spese postali per l'invio della lettera e una quota fissa di gestione della pratica di € 12,50. In aggiunta, il CLIENTE dovrà a SEL anche il corrispettivo di sospensione, riduzione, ripristino e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA, o in casi di Interruzione della fornitura, i costi dell'intervento del Distributore.

11.13 Qualora SEL perdesse il diritto di fornire presso i punti oggetto di Contratto, al CLIENTE potrà essere comunque applicato un eventuale corrispettivo CMOR, tramite il nuovo fornitore, corrispondente all'indennizzo riconosciuto alla società di vendita uscente per l'inadempimento del CLIENTE stesso.

11.14 In parallelo alle pratiche di morosità, SEL si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie per il recupero del proprio credito avvalendosi di apposita società che agisce in nome e per conto di SEL. Al CLIENTE moroso saranno addebitati i relativi costi, nonché le spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica alla società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

11.15 In presenza di morosità, il Fornitore può risolvere di diritto il presente contratto con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata o PEC. SEL darà seguito trasmettendo al SII la comunicazione di risoluzione contrattuale con decorrenza dalla data indicata.

ART. 12 - RATEIZZAZIONE

12.1 Il CLIENTE può richiedere la rateizzazione, al verificarsi di determinate condizioni di cui ai commi successivi, secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo e riportate in Bolletta.

12.2 La rateizzazione può essere richiesta da CLIENTI qualora si verifichi: pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; pagamento di ricalcoli derivanti da cause varie; un mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione; una fatturazione di importi anomali, di cui all'art. 9.1 del TIQV.

12.3 La richiesta di tale rateizzazione, che può riguardare soltanto i corrispettivi il cui importo superi € 500,00 (cinquecento euro), deve pervenire in forma scritta 10 (dieci) giorni prima del termine fissato per il pagamento della Bolletta per la quale si chiede la rateizzazione.

12.4 Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della Bolletta.

12.5 Qualora il CLIENTE concluda un contratto con un nuovo Fornitore, SEL richiede al CLIENTE il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

ART. 13 - GARANZIE DI PAGAMENTO

13.1 Salvo che i pagamenti delle Bollette siano effettuati mediante addebito diretto SEPA, il CLIENTE è tenuto a versare a SEL l'importo cauzionale.

Ammontare deposito (€)	Cliente non domestico
€ 15,50 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata	con potenza disponibile < 16,5 kW
stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione [3]	con potenza disponibile ≥ 16,5 kW

13.2 SEL si riserva di richiedere la garanzia nei casi in cui il CLIENTE diventi moroso nei confronti di SEL stessa. L'importo cauzionale sarà addebitato nella prima Bolletta utile.

13.3 L'importo cauzionale verrà restituito successivamente allo scioglimento del presente Contratto con la Bolletta di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati. Qualora nel corso della durata del presente Contratto l'importo cauzionale sia incamerato in tutto o in parte da SEL, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo. Nel caso in cui i pagamenti delle Bollette saranno effettuati mediante addebito diretto SEPA, il CLIENTE si impegna a sottoscrivere e dare a SEL un mandato di addebito diretto con validità fino a revoca.

13.4 SEL si riserva comunque la facoltà di addebitare al CLIENTE l'importo di cauzione qualora l'addebito diretto SEPA venga meno o sia attivato in ritardo. Resta salva la restituzione della cauzione in caso di successiva attivazione dell'addebito diretto SEPA.

13.5 Altresì, qualora il SEPA non vada a buon fine per due volte, anche non consecutive, SEL provvederà ad annullare il mandato di addebito diretto e ad addebitare il deposito cauzionale nella prima Bolletta utile.

13.6 SEL può chiedere al CLIENTE, in qualunque momento, di aumentare la cauzione nella misura pari a quanto previsto dall'ARERA o dalla diversa autorità competente. SEL potrà quindi richiedere al CLIENTE il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'importo cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima Bolletta utile.

ART. 14 - PRESTAZIONI

14.1 Su richiesta e per conto del CLIENTE, in relazione ai Punti di fornitura oggetto del presente Contratto, SEL richiede al Distributore competente tra le altre le seguenti prestazioni (anche tramite l'Utente del dispacciamento e/o il Gestore del SII): aumento o diminuzione della potenza disponibile, verifica del gruppo di misura, verifica della tensione, subentri o volture, altra modifica contrattuale e ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il CLIENTE può rivolgersi direttamente al Distributore.

14.2 Il CLIENTE riconoscerà a SEL, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, l'importo che il Distributore stesso addebiterà a SEL. Altresì, il Cliente riconoscerà a SEL un importo aggiuntivo massimo di 23,00 euro IVA esclusa. Tale corrispettivo aggiuntivo sarà addebitato nei casi di voltura, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, disattivazione della fornitura a seguito di morosità, riattivazione della fornitura a seguito di morosità, variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente e attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di un punto precedentemente disattivato.

14.3 Il CLIENTE ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura

ART. 15 - CONDIZIONI TECNICHE

15.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica.

15.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

15.3 Il CLIENTE è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso CLIENTE e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal CLIENTE, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

15.4 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza contrattuale prevista se non previo consenso scritto da parte di SEL. In tal senso le parti dovranno concordare la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenzialità.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

16.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

16.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.

16.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ

17.1 Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica come tensione, frequenza, curva d'onda, micro interruzioni, sostituzione dei contatori, gestione del collegamento, nonché le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente in materia e dai

[3] Definito come consumo annuo diviso 12 mesi moltiplicato per un prezzo medio di vendita pari a 0,1800 c€/KWh.

SEL GmbH / Srl
Via Bruno Buozzi Str. 12
39100 Bozen - Bolzano (BZ)
www.sel-bz.it
Tel 800 007 645
IT02319210213

IMQ CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM QUALITY - ISO 9001 ENVIRONMENTAL - ISO 14001
Gesellschaftskapital € 245.000,00 v.e. - Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung von Moser Energie GmbH
Capitale sociale € 245.000,00 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Moser Energie Srl

provvedimenti emanati dalle autorità competenti. Essi attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il Distributore. In particolare sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio e nel corso della fornitura.

17.2 La competenza e la responsabilità per gli aspetti tecnici sopra menzionati sono esclusivamente del Distributore, con ciò intendendosi che SEL non risponde dei danni causati dalla fornitura di energia elettrica, essendo la stessa SEL persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasporto e di distribuzione.

17.3 In caso di danneggiamento del gruppo di misura o di violazione degli obblighi di manutenzione e conservazione, il CLIENTE sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni e dovrà sopportare, le spese relative di una eventuale disattivazione, sostituzione e installazione del gruppo di misura, nonché ogni altro onere necessario al ripristino delle normali condizioni di esercizio della fornitura di energia elettrica.

17.4 Il CLIENTE si impegna ad adeguare gli impianti di sua competenza a eventuali disposizioni normative sopravvenute, consegnando il certificato di idoneità tecnica al distributore.

17.5 SEL non risponde dei danni subiti dal CLIENTE, salvo che siano imputabili a SEL a titolo di dolo o colpa grave. Inoltre SEL non risponde dei danni subiti dal CLIENTE in conseguenza di disservizi della rete di distribuzione, interruzioni, manutenzioni di rete o di altre cause tecniche.

17.6 Il CLIENTE è pienamente responsabile nei confronti di SEL, per qualunque danno e costo, anche di natura fiscale che sia causato da dati forniti dal CLIENTE in maniera falsa o che non hanno potuto essere aggiornati a causa di mancata comunicazione da parte del CLIENTE.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

18.1 Il contratto può essere risolto da parte di SEL con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione scritta, da inviare a mezzo raccomandata o PEC, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. impossibilità di ispezionare gli impianti per causa imputabile al CLIENTE, trascorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni dall'invio dall'intimazione scritta al CLIENTE;
b. mancato pagamento da parte del CLIENTE di una delle fatture di cui all'art. 11 del presente Contratto, senza avervi posto rimedio entro le tempistiche previste;
c. mancato rispetto da parte del CLIENTE di concedere le garanzie di pagamento previste dal presente Contratto, senza avervi posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione;
d. impiego dell'energia elettrica per usi diversi da quello dichiarato;
e. appropriazione fraudolenta di energia elettrica;
f. risoluzione del servizio di trasporto e dispacciamento.

18.2 In caso di risoluzione del Contratto il CLIENTE non avrà diritto ad alcun indennizzo nei confronti di SEL o dei suoi aventi causa. In ogni caso SEL avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica in base al Contratto, comprese gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi connessi alla risoluzione anticipata del Contratto, fatto salvo il diritto di SEL al risarcimento del maggior danno.

18.3 In seguito alla stipulazione del Contratto, se la situazione energetico-economica o le tariffe dei parametri di riferimento sulle quali si fonda il Contratto stesso, dovessero a causa di disposizioni dello Stato italiano, della Comunità Europea o dell'ARERA, essere abrogate o dovessero subire variazioni tali da gravare eccessivamente sull'equilibrio economico di una delle parti oppure le condizioni contrattuali concordate vigenti non potessero più essere adempiute da una delle parti, quest'ultima avrà diritto di richiedere, mediante richiesta scritta all'altra Parte, una revisione immediata del Contratto al fine di adattare mediante la stessa le condizioni contrattuali e/o i prezzi.

18.4 Se entro un mese dal ricevimento della domanda, nonostante trattative, non dovessero essere trovati degli accordi, le parti sono autorizzate a risolvere il contratto con decorrenza dal 60° (sessantesimo) giorno dall'avvenuto ricevimento della richiesta.

ART. 19 - QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI

19.1 SEL si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dal TIQV e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti

19.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal CLIENTE a SEL utilizzando l'apposito modulo scaricabile sul sito internet[4]. In caso di non utilizzo dell'apposito modulo, il CLIENTE nella comunicazione dovrà comunque riportare dei dati minimi necessari precisati sul sito internet.

19.3 In applicazione delle previsioni del TIQV, SEL è tenuta a rispettare le tempistiche di risposta motivata scritta.

ART. 20 - MIX ENERGETICO DI FONTI

20.1 Le informazioni sul mix energetico sono pubblicate ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 14 luglio 2023, n. 224.

	Composizione del mix energetico per contratto energia rinnovabile	Composizione del mix energetico per contratto senza energia rinnovabile	Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da SEL
Fonti primarie utilizzate	**Anno 2025***	**Anno 2025***	**Anno 2025***	**Anno 2025***
Fonti rinnovabili	100,00%	9,78%	49,38%	90,14%
Carbone	0,00%	9,15%	1,25%	1,00%
Lignite	nd	0,07%	0,00%	0,01%
Gas naturale	0,00%	68,38%	44,57%	7,47%
Prodotti petroliferi	0,00%	0,92%	0,40%	0,10%
Nucleare	0,00%	4,63%	0,00%	0,51%
Altre fonti	0,00%	7,07%	4,40%	0,77%

*dati pre-consuntivo

20.2 Le informazioni seguenti fanno riferimento all'impatto ambientale, in termini di emissioni di CO2 e di scorie, risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato da SEL.

	Fattori di emissione di CO2 per combustibile [gCO2/kWh] *	Emissioni SEL [tCO2]	Scorie SEL [kg]
Fonti primarie utilizzate	**Anno 2025**	**Anno 2025**	**Anno 2025**
Fonti rinnovabili	-	-	-
Carbone	862,41	524,52	-
Lignite	1.012,49	5,60	-
Gas naturale	370,56	1.505,30	-
Prodotti petroliferi	476,58	26,99	-
Nucleare	-	-	39,40
Altre fonti	683,78	296,20	-

* Fonte Rapporto ISPRA 430/2026 "Settore elettrico: emissioni di CO2 e altri impatti. Edizione 2026" e annesso file sui fattori di emissione dell'inventario nazionale

[4] https://sel-bz.it/it/reclami-e-servizio-di-conciliazione/.

SEL GmbH / Srl
Via Bruno Buozzi Str. 12
39100 Bozen - Bolzano (BZ)
www.sel-bz.it
Tel 800 007 645
IT02319210213

Gesellschaftskapital € 245.000,00 v.e. - Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung von Moser Energie GmbH
Capitale sociale € 245.000,00 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Moser Energie Srl

20.3 Per maggiori informazioni può consultare l'area "Informazioni utili" del nostro sito web https://sel-bz.it/it/infos/.

ART. 21 - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO E ULTERIORI DISPOSIZIONI

21.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.

21.2 Il Fornitore provvede a modifiche ed integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione, fermo restando il diritto di recesso del CLIENTE.

21.3 In caso di esigenze di servizio, SEL potrà:

a. unilateralmente variare le condizioni del Contratto, tramite apposita comunicazione scritta al CLIENTE con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Qualora invece, la variazione unilaterale interessi le condizioni economiche ed esclusivamente per una diminuzione di corrispettivi previsti in contratto e determinati dal venditore, il termine di preavviso non può essere inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni;
b. comunicare al CLIENTE con un preavviso di almeno 2 (due) mesi delle evoluzioni automatiche, intese come una variazione delle condizioni economiche della fornitura già previste e i cui valori sono già determinati nel Contratto sottoscritto;
c. rinnovare, anche unilateralmente, qualora il contratto lo preveda, le condizioni economiche applicando le stesse condizioni economiche vigenti precedentemente alla scadenza, tramite apposita comunicazione scritta al CLIENTE con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

21.4 La proposta di modifica unilaterale, l'evoluzione automatica e il rinnovo, sono comunicate al CLIENTE su supporto cartaceo o durevole qualora preventivamente accettato dal CLIENTE. Il termine di cui all'art. 22.3 decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE stesso, fermo restando la facoltà del CLIENTE stesso di recedere. Il mancato rispetto dei termini comporta un indennizzo automatico a favore del CLIENTE pari a 30 (trenta) euro.

21.5 Il presente contratto sostituisce ogni precedente accordo tra le parti relativo alla fornitura di energia elettrica al/ai punto/i di prelievo indicato/i nella Proposta di Contratto.

21.6 La nullità, la parziale nullità o l'impugnabilità di una o più clausole non comportano la nullità di tutto il Contratto. Le clausole nulle, parzialmente nulle o impugnabili, vengono sostituite dalle conformi disposizioni di legge, ossia da analoghe disposizioni efficaci che corrispondono al meglio alla volontà delle parti contrattuali.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO

22.1 Il CLIENTE non può cedere il presente Contratto a terzi, senza il preventivo consenso scritto di SEL.

22.2 Il CLIENTE autorizza fin d'ora la cessione del presente Contratto da parte di SEL ad altre società autorizzate alla vendita di energia elettrica in base alla normativa vigente purché rimanga inalterata la tutela dei diritti del CLIENTE.

ART. 23 - COMUNICAZIONI

23.1 Per le finalità del presente Contratto ed eccetto ove diversamente specificato, tutte le comunicazioni devono essere inoltrate rispettivamente agli indirizzi definiti nel Contratto. Le richieste di informazioni, i reclami e comunque tutte le comunicazioni del CLIENTE a SEL sono da inviare ad uno dei seguenti recapiti:
SEL S.r.l. - Via Bruno Buozzi, 12 – 39100, Bolzano (BZ)
e-mail: service@sel-bz.it | PEC: sel@pec.sel-bz.it

ART. 24 - FORO COMPETENTE

24.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

ART. 25 - RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

25.1 Il CLIENTE che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità[5].

25.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

25.3 Altresì, il CLIENTE si può avvalere di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del Codice del consumo per l'assistenza nelle procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, nonché per la gestione del proprio reclamo.

ART. 26 - DATI PERSONALI

26.1 I dati personali forniti dal CLIENTE a SEL ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque SEL entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.

[5] https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm.

SEL GmbH / Srl
Via Bruno Buozzi Str. 12
39100 Bozen - Bolzano (BZ)
www.sel-bz.it
Tel 800 007 645
IT02319210213

Gesellschaftskapital € 245.000,00 v.e. - Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung von Moser Energie GmbH
Capitale sociale € 245.000,00 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Moser Energie Srl